

FISCO & MATTONE^[P]_[SEP]

Niente esenzione Imu per le scuole paritarie: sarebbe aiuto di Stato^[P]_[SEP]

di Sergio Trovato^[P]_[SEP]

Se un ente non profit svolge attività commerciale l'agevolazione Imu si configura come un aiuto di Stato. Non si può riconoscere un beneficio fiscale agli enti che fruiscono di una sovvenzione statale e fanno pagare normali compensi agli utenti. Dunque, le scuole paritarie non possono fruire dell'esenzione Imu perché costituisce un aiuto di Stato e falsa la libera concorrenza, a meno che non svolgano l'attività a titolo gratuito o le rette richieste siano meramente simboliche. È quanto ha affermato la Commissione tributaria regionale di Roma, terza sezione, con la sentenza 1475 del 5 giugno 2020.^[P]_[SEP]

Per i giudici d'appello, anche se sussiste il requisito soggettivo previsto dalla legge, manca «il secondo elemento, consistente nella natura non commerciale dell'attività svolta». Secondo la commissione regionale, non importa che l'attività svolta dall'ente non profit sia in perdita. Quello che conta è che «percepisce delle sovvenzioni dallo Stato e di conseguenza, poiché vi si aggiungono le rette corrisposte dagli utenti, il servizio fornito è potenzialmente idoneo a produrre degli utili, i quali sono tipici dello svolgimento delle attività commerciali». L'agevolazione Imu «può essere applicata solo agli immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro un compenso solo simbolico. Ciò non può dirsi per le scuole paritarie, con riferimento alle quali un'eventuale esenzione si configurerebbe come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza». Il beneficio fiscale non può essere riconosciuto «a quegli istituti che svolgono dietro compenso l'attività di insegnamento fruendo, come nel caso in esame, di sovvenzione statale a cui si aggiungono le rette corrisposte dagli utenti». ^[P]_[SEP]

Anche la Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha precisato che gli enti sono soggetti al pagamento se non svolgono l'attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Ha chiarito inoltre che sono soggetti al pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, anche se gli istituti interessati rispettano gli standard per l'insegnamento, accolgono gli alunni portatori di handicap, applicano la contrattazione collettiva e reinvestono gli avanzi di gestione. L'osservanza di queste

condizioni non fa venir meno la natura economica dell'attività svolta. Peraltro, l'esenzione non spetta anche se le attività operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Anche la convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare. ^[P]_[SEP]

L'esenzione totale o parziale, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, deve essere riconosciuta anche con la nuova Imu. L'articolo 1, comma 759, lettera g) della Legge di bilancio riconosce agli enti non commerciali il diritto all'esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. In base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, che viene richiamato dal comma 759, sono esonerati dal pagamento dell'Imposta municipale gli immobili in cui vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Pertanto, i benefici fiscali per gli enti non commerciali a tutt'oggi, così come in passato, sono legati al rispetto delle condizioni fissate dalla legge. Non è però richiesto che debbano essere iscritti nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore (Runts). ^[P]_[SEP]

Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia (circolare 2/2009) ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato, quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza. Requisito essenziale, infine, è anche il possesso qualificato da parte dell'ente non profit. Per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto, altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. Quest'ultima esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile. (riproduzione riservata) ^[P]_[SEP]

*avvocato